

LUIGI PICCIRILLI

L'INVENZIONE DELLA DIPLOMAZIA
NELLA GRECIA ANTICA

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

LUIGI PICCIRILLI
*L'invenzione della diplomazia
nella Grecia antica*

Copyright © 2002 «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER
Via Cassiodoro, 19 - 00193 Roma

Piccirilli, Luigi

L'invenzione della diplomazia nella Grecia antica / Luigi Piccirilli. –
Roma : «L'Erma» di BRETSCHNEIDER, 2002. – 151 p. ; 30 cm. –
(Rapporti interstatali nell'antichità ; 1)
ISBN 88-8265-197-5

CDD 21. 327.0938

1. Diplomazia – Grecia antica
2. Relazioni internazionali – Grecia antica

Introduzione

Pochi settori delle cosiddette antichità greco-romane possono vantare pubblicazioni degne di nota. Uno di essi concerne la diplomazia antica, e la greca in particolare. La dissertazione di Franz Poland, le voci di enciclopedie redatte da Charles Lécivain e da Dietmar Kienast, i contributi di Frank E. Adcock e i numerosissimi articoli di Derek J. Mosley, le opere o le loro parti scritte da Coleman Phillipson, da Adcock e da Mosley contengono —nonostante il tempo trascorso— ipotesi e argomentazioni per la massima parte ancora condivisibili e niente affatto invecchiate¹. Per questo motivo non si è avvertita la necessità di scrivere un ulteriore contributo sulla diplomazia greca in generale.

Tuttavia, nei lavori prima menzionati, che non hanno bisogno di radicali rifacimenti, sono stati lasciati in ombra o talora trascurati alcuni aspetti di una certa importanza e alcuni elementi utili a una più completa comprensione del fenomeno «diplomazia» greca. A questo fine, nella prima parte del presente lavoro sono state prese in esame o approfondite talune caratteristiche relative agli ambasciatori della Grecia antica (loro aspetto e autorevolezza, età, abbigliamento, doveri, disagi e recriminazioni, duplice mandato, inganni). Nella seconda parte, invece, è stato affrontato soprattutto lo «spinoso» problema relativo al linguaggio diplomatico; un tema, questo, che viene di necessità a collegarsi

¹ Per le indicazioni complete dei contributi degli autori sopra citati si rinvia alla Bibliografia del presente volume.

strettamente con quello altrettanto «spinoso» dei discorsi — pronunciati dai vari personaggi — di cui le opere storiche sono disseminate. Questa complessa, irresolubile questione ha forse indotto gli studiosi, che a vario titolo si sono occupati della diplomazia antica, a disinteressarsi del linguaggio connesso con l'attività di coloro che per conto di una *polis* trattavano affari di carattere internazionale. Va da sé che, non disponendo per ovvi motivi dei resoconti dei discorsi pronunciati dai vari ambasciatori, si è tentato d'individuare almeno a quali principî si richiamavano e di enucleare le principali argomentazioni da loro svolte (appello alla *συνγένεια*, richiamo alla precedente alleanza, rivendicazione alla libertà e all'autonomia, ecc.). Lo si è fatto, evidenziando le tematiche comuni presenti nei discorsi che gli autori antichi, al di là del tempo in cui vissero, delle rielaborazioni, dell'ideologia e dell'appartenenza a questo o a quello schieramento politico, posero sulle labbra dei delegati delle varie città. Poiché — com'è noto — gli ambasciatori antichi, a differenza di quelli moderni, non avevano il potere di condurre in piena autonomia trattative interstatali, anche quando erano investiti di pieni poteri (Andoc. 3,33-34)¹, ma avevano solo il compito di persuadere gli interlocutori circa la validità e la bontà delle proposte di cui erano latori, l'arma vincente della diplomazia greca era costituita essenzialmente dall'arte di convincere l'uditorio. Perciò gli inviati furono quasi sempre oratori esperti, capaci di fare intendere le proprie ragioni sia ai concittadini sia a coloro nelle cui *poleis* si recavano in ambasceria. In breve: dovevano dimostrare la più grande abilità negli agoni verbali, in quanto, più che essere dei veri e propri negoziatori, altro non erano che dei pubblici persuasori.

Infine due precisazioni d'obbligo. La prima: in una ricerca di tal genere non potevano mancare alcune «incursioni» nel mondo orientale (indiano e persiano), romano e bizantino al solo scopo di evidenziare somiglianze e affinità con quello ellenico. La seconda: proprio per la validità delle opere sulla diplomazia greca antica scritte in passato non si

¹ Cf. D.J. MOSLEY, *Envoys and Diplomacy in Ancient Greece* («Historia», Einzelschriften. Heft 22, Wiesbaden 1973) 30-38; A. MISSIOU-LANDI, *Coercive Diplomacy in Greek Interstate Relations (with Special Reference to «presbeis autokratores»)*, «CQ»² 37 (1987) 336-345.

è affrontata —età dei delegati a parte— nessuna questione già oggetto d'indagine da parte di altri studiosi. Lo scopo del presente volume è colmare talune lacune e additare nuove vie di ricerca per avere una visione più completa del fenomeno «diplomazia». Ovviamente non si ha la pretesa di essere stati esaustivi e men che mai di avere voluto costruire un baluardo inespugnabile attorno alle proprie idee, perché —come ha scritto Milan Kundera— «colui che pensa non deve sforzarsi di convincere gli altri della propria verità [...]; il pensiero sperimentale non cerca di convincere, ma di ispirare: ispirare un altro pensiero, indurre a pensare»¹. Una norma, questa, di generale validità alla quale non si è voluto derogare.

¹ *I testamenti traditi* (trad. it., Milano 1994) 178.

Abbreviazioni bibliografiche

Arbitrati I

L. PICCIRILLI (a cura di), *Gli arbitrati interstatali greci I. Dalle origini al 338 a.C.* (Pisa 1973).

Arbitrati II

A. MAGNETTO (a cura di), *Gli arbitrati interstatali greci II. Dal 337 al 196 a.C.* (Pisa 1997).

CPG

Corpus Paroemiographorum Graecorum II, ed. E.L. a LEUTSCH (Gottingae 1851).

DA

Dictionnaire des antiquités grecques et romaines I-V, sous la direction de C. DAREMBERG et E. SAGLIO, avec le concours de E. POTTIER et G. LAFAYE (Paris 1877-1919); *Tables* avec la collaboration de J. NORMAND (Paris 1919).

Dindorf

Scholia Graeca in Homeri Iliadem ex codicibus aucta et emendata I, ed. G. DINDORF (Oxonii 1875).

DK

Die Fragmente der Vorsokratiker I-III. Griech.-deutsch von H. DIELS. Hrsg. von W. KRANZ (Berlin 1951-1952).

DNP

Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, hrsg. H. CANKIK, H. SCHNEIDER (Stuttgart/Weimar 1996 sgg.).

Erbse

Scholia Graeca in Homeri Iliadem (Scholia vetera) I, rec. H. ERBSE (Berolini 1969).

FGrHist

Die Fragmente der griechischen Historiker I-III C 2, hrsg. von F. JACOBY (Berlin/Leiden 1923 [21957]-1958).

FGrHist (cont.)

Die Fragmente der griechischen Historiker. Continued, ed. G. SCHEPENS (Leiden/Boston/Köln 1998 sgg.).

HHR I

*Historicorum Romanorum Reliquiae I*², disp., rec. praef. H. PETER (Lipsiae 21914). Cum add. (J. KROYMANN/W. SCHAUB) ed. ster. (Stuttgart 1993).

IG I²/1-3

Inscriptiones Graecae, consilio et auctoritate Academiae Scientiarum Rei Publicae Democraticae Germanicae (ora Academiae Scientiarum Berolinensis et Brandenburgensis) editae (Berolini/Novi Eboraci 1981-1998).

PCG

Poetae Comici Graeci, edd. R. KASSEL et A. AUSTIN (Berolini/Novi Eboraci 1983 sgg.)

RE

Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, hrsg. von G. WISSOWA, W. KROLL, K. MITTELHAUS und K. ZIEGLER (Stuttgart/München 1893-1978). *Register der Nachträge und Supplemente* von H. GÄRTNER und A. WÜNSCH (München 1980).

SN

Σόλωνος νόμοι. Die Fragmente des solonischen Gesetzeswerkes mit einer Text- u. Überlieferungsgeschichte hrsg. von E. RUSCHENBUSCH («Historia», Einzeschriften. Heft 9, Wiesbaden 1966).

Staatsverträge II

Die Verträge der griechisch-römischen Welt von 700 bis 338 v. Chr., unter Mitwirkung von R. WERNER, bearb. von H. BENGTSOEN (*Die Staatsverträge des Altertums II*, München 21975).

Staatsverträge III

Die Verträge der griechisch-römischen Welt von 338 bis 200 v. Chr., bearb. von H.H. SCHMITT (*Die Staatsverträge des Altertums III*, München 1969).

STV

Solon. Testimonia veterum coll. A. MARTINA (Romae 1968).

SVF

Stoicorum veterum fragmenta coll. I. ab ARNIM I-III (Lipsiae 1903-1905); IV conscr. M. ADLER (Lipsiae 1924).

TrGF

Tragicorum Graecorum fragmenta I (Göttingen 1971); ed. corr. et add. aucta cur. K. KANNICHT (Göttingen 1986) sgg.

Wehrli²

Die Schule des Aristoteles I-IX, hrsg. von F. WEHRLI (Basel/Stuttgart ²1967-1969); *Supplementbände* I-II (Basel/Stuttgart 1974-1978).

Salvo diversa indicazione, tutte le date degli avvenimenti trattati nel presente volume sono avanti Cristo.

Parte prima

Caratteristiche degli ambasciatori

1. *Premessa.* I vocaboli greci πρέσβεις e πρεσβευταί sono stati resi in italiano con «ambasciatori»¹. Non occorre ricordare quanto tale traduzione sia impropria², perché essa potrebbe indurre a ritenere l'esistenza di una sostanziale identità di prerogative, funzioni e poteri fra i moderni ambasciatori e quelli dell'antichità. I primi — com'è noto — sono dei funzionari inviati da uno stato presso un altro per rappresentarlo ivi, occasionalmente o permanentemente, in determinati affari o nell'insieme delle reciproche relazioni internazionali³. Essi dunque dimorano, quasi sempre tempora-

¹ Il termine «ambasciatore» deriva dall'antico provenzale *ambaisador* («servitore»), nome di agente di *ambaisar* («servire»), e questi da forme gallo-latine risalenti ad *ambactus*, vocabolo con cui i Celti indicavano il «servo» (*apud Ennium* [610 Skutsch] *lingua Gallica servus appellatur*: PAUL. ex FEST., s.v. *ambactus*, p. 4.20-21 Lindsay); A. ERNOUT/A. MEILLET, s.v. *ambactus*, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots* (Paris 1959 par J. ANDRÉ) 26; G. DEVOTO, s.v. *ambasciatore*, *Avviamento alla etimologia italiana. Dizionario etimologico* (Firenze 1966) 15.

² Nonostante l'interpretazione *ambassador* data da H.G. LIDDELL/R. SCOTT, s.vv. *πρεσβευτής* (I) e *πρέσβυς* (II), *A Greek-English Lexikon. With Supplement 1968* (Oxford rist. 1992) 1462. I termini *πρέσβεις* e *πρεσβεύω*, collegati al lessico diplomatico, sono già presenti in Erodoto (3,58,1; 5,93,1): cf. C. SAERENS, *Πρέσβεις «gezanten», een atticisme bij Herodotus*, «AC» 44 (1975) 618-629. Ancora prima, in miceneo sono attestate le forme: *a-ke-ro* (PY Cn 1287, Ea 136, Jo 438, Vn 493 = ἄγγελος/«messaggero»), *ka-ru-ke* (PY Fn 187, Un 219 = κήρυξ/«araldo»), *pe-re-ku-ta* (PY An 172 = πρέσβυς/«anziano»): M. VENTRIS/J. CHADWICK, *Documents in Mycenaean Greek* (Cambridge 1973) 123, 529, 551, 570.

³ Fu la pace di Vestfalia (firmata il 24 ottobre 1648, ratificata nei primi mesi del 1649 e costituita da due distinti trattati: il primo redatto a Münster fra le potenze cattoliche e il secondo a Osnabrück con quelle protestanti) a promuovere le relazioni commerciali e soprattutto diplomatiche fra gli stati europei; nei congressi di Vienna e di Aquisgrana, nel 1815 e nel 1818, venne stabilita la gerarchia degli agenti diplomatici, ambasciatori, ministri plenipotenziari, inviati straordinari e incaricati di affari (C. PHILLIPSON, *The International Law and Custom of Ancient Greece and Rome* I, London 1911, 304). Un precedente può essere individuato nella diplomazia della città di Venezia (D.J. MOSLEY, *Envoys and Diplomacy in Ancient Greece*, «Historia», Einzelschriften. Heft 22, Wiesbaden 1973, 93). Infatti non è arbitrario ascrivere la paternità dell'istituto diplomatico, già fiorente agli inizi del Rinascimento, alla pratica politico-giuridica di Venezia. Lo comprovano i numerosi resoconti dei diplomatici veneziani raccolti ed editi da E. Albèri (*Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato*, Ser. III, I-XV, Firenze 1839-1863) e da A. Segarizzi (*Le relazioni degli ambasciatori della Repubblica veneta* I-IV, Bari 1912-1916). Da Venezia il sistema della rappresentanza diplomatica stabile si diffuse negli stati italiani e di qui nelle nazioni europee occidentali, Francia, Spagna, Germania, Inghilterra. Solo nel diciottesimo secolo si sarebbe esteso anche in Russia e in Turchia: R. CESSI, s.v. *Ambasciatore* (nell'età moderna), *Enciclopedia Italiana* II (1929) 783.

neamente, all'estero dove sono titolari di una residenza diplomatica (l'ambasciata) da loro stessi diretta. In base al diritto internazionale, la condizione giuridica di cui godono gli ambasciatori è rappresentata dall'extraterritorialità, o immunità di poteri di comando o di coazione dello stato ove risiedono, che si estende ai membri della famiglia conviventi con loro, ai componenti e al personale della missione, nonché a quello di servizio, se non appartenente allo stato residente. Dal punto di vista personale, l'extraterritorialità concerne in primo luogo l'inviolabilità della persona e poi quella che si estrinseca nell'essenzone dell'ambasciatore dalla giurisdizione civile e penale dello stato ospitante. Inoltre, dal punto di vista reale, l'extraterritorialità riguarda anche l'immunità domiciliare, vale a dire l'intangibilità della residenza diplomatica e di tutto ciò che vi si trova¹. Le istruzioni del ministro o del governo ricevute dagli ambasciatori non ne accrescono il potere né lo sminuiscono, cioè non hanno valore legale d'indirizzarne gli atti; rappresentano solo lo strumento in base al quale i diplomatici² si regolano come agire³. In Grecia invece, e non solo in essa, gli ambasciatori non avevano tutte queste caratteristiche e prerogative. Essere ambasciatore di una *polis* non equivaleva a ricoprire una magistratura (ἀρχή), bensì un semplice mandato (ἐπιμέλεια); il πρέσβυς o il πρεσβευτής era soltanto l'incaricato di una missione speciale, sempre temporanea, e si recava dalla propria città in un'altra solo per il tempo necessario ad adempiere il mandato affidatogli. I suoi poteri erano molto circoscritti: il compito che aveva non era quello di negoziare, bensì quello di persuadere le assemblee, presso le quali veniva inviato, della bontà degli argomenti di cui era latore. Non poteva accettare controproposte se, ritornato nella pro-

¹ S. NAVA, s.v. *Diplomazia e diplomatici*, *Novissimo Digesto Italiano V* (Torino 1960) 652-659.

² Il termine «diplomatico» è un'invenzione salottiera del Settecento. Fin al 1726 non vi era relazione alcuna fra «diplomatici»/«diplomazia» e tutto quanto concerne la legazione. «Diplomazia» o «diplomatica» indicava solo lo studio dei documenti (in particolare del Medioevo), e «corpo diplomatico» alludeva alla raccolta di leggi e documenti di Stato. Fu nel 1791, a opera di una signora della Corte di Vienna, che l'espressione passò a significare l'insieme degli ambasciatori e dei ministri pubblici: S. NAVA, s.v. *Diplomazia e diplomatici* 654.

³ S. NAVA, s.v. *Diplomazia e diplomatici* 655; C.P. JONES, *Kinship Diplomacy in the Ancient World* (Cambridge Mass./London 1999) 17-18.

pria polis, non avesse ricevuto prima l'assenso dei concittadini. Sicché per le questioni più importanti l'intesa finale e conclusiva esigeva l'invio di numerose ambascerie¹. Inoltre non gli era concessa alcuna immunità, nel senso che egli era tenuto a rendere conto (τὰς εὐθύνας διδόναι: Aeschin. 2,178)² della sua condotta all'estero (Thuc. 1,90,5; Xenoph. *Hist. Gr.* 5,4,22; Diod. 11,40,2; Plut. *Them.* 19,2)³ e in patria dinanzi ai λογισταί («revisori»: Dem. 19,211). Infatti chi aveva preso parte a un'ambasceria poteva essere citato in giudizio da chiunque, purché l'accusatore non si fosse macchiato del reato di prostituzione (Aeschin. 1,20). Non godeva neppure dell'inviolabilità della persona (τῶν σωματῶν ἄδεια), nonostante la testimonianza in senso contrario di Cornelio Nepote. Narra costui che Ismenia e Pelopida, recatisi nel 368 presso Alessandro di Fere nel tentativo di ridurre la Tessaglia in potere dei Tebani, furono imprigionati dal tiranno, benché Pelopida si sentisse sufficientemente protetto dal diritto diplomatico, considerato sacro presso tutti i popoli (*cum Thessaliam in potestatem Thebanorum cuperet redigere legationisque iure satis tectum se arbitraretur, quod apud omnes gentes sanctum esse consuisset, a tyranno Alexandro Pheraeo simul cum Ismenia comprehensus in vincula coniectus est: Pel.* 5,1). E, benché alcuni studiosi⁴ siano convinti che ai diplomatici greci fosse riconosciuta l'inviolabilità della persona anche in territorio nemico, la loro convinzione non trova fondamento per i seguenti motivi: 1. da Polibio (8,35,7-8)⁵, da Diodoro (15,71,2), da Plutarco (*Pel.* 27,1-7) e da Pausania (9,15,1) non risulta esservi stata una prescrizione che tutelava l'incolumità individuale dei diplomatici: infatti talvolta veniva chiesto espressamente il permesso d'inviare un'ambasceria (Polyb. 1,85,3; 21,16

¹ F.S. RUSSELL, *Information Gathering in Classical Greece* (Ann Arbor 1999) 63.

² Ulteriori attestazioni ancora in Eschine (αἱ μὲν εὐθυναὶ τῶν πρέσβων: 2,80) e in Demostene (πρεσβείας εὐθυναί: 19,82).

³ D.J. MOSLEY, *Envoys* 81.

⁴ C. PHILLIPSON, *The International Law I* 328 sgg.; R. NUMELIN, *The Beginnings of Diplomacy: A Sociological Study of Intertribal and International Relations* (London/Kopenhagen 1950) 299.

⁵ Polibio (8,35,7) pone in connessione l'arresto di Pelopida con una sua seconda ambasceria a Fere, ma di quest'ultima missione non v'è traccia negli altri autori antichi.

[13], 2-3); 2. dagli stessi autori non si evince che Ismenia e soprattutto Pelopida si fossero recati dal signore di Fere con intenti amichevoli; 3. numerosi sono i casi segnalati dalle fonti¹ di ambasciatori e araldi malmenati, imprigionati o perfino uccisi da coloro presso cui erano stati inviati; 4. se fosse esistita una precisa disposizione di legge da tutti recepita, che contemplava l'incolumità fisica dei diplomatici, i Greci non avrebbero di certo avvertito l'esigenza d'inserirla in alcuni trattati e decreti (Thuc. 4,118, 6 = *Staatsverträge* II² 185; Aeschin. 2,13 e 109; *IG IV²/1*, 68 [III]. 60-65 = *Staatsverträge* III 446). Evidentemente Nepote retrodatò una norma vigente ai suoi tempi². Ciò precisato, non s'intende sostenere che sempre e comunque i πρέσβεις subissero violenze, soltanto che venivano trattati come qualsiasi forestiero il quale si fosse recato in un'altra polis o in un'altra regione. Le loro sorti —com'è stato evidenziato³— erano nelle mani del «dio protettore degli stranieri», di Zeus *Xenios*⁴. In proposito, sebbene si ritenesse che «l'ambasciatore non andasse né percosso né oltraggiato» (πρέσβεις οὐ τύπτεται οὐδὲ ὑβρίζεται: *Schol. Ven. A ad Hom. Il.* 4,394, I p. 189 Dindorf; I p. 515 Erbse; *Mantiss. Prov.* 2,69, *CPG* II p. 768 Leutsch; cf. *Lex. Suid.*, s.v. κηρύκειον, κ 1544 Adler)⁵, sebbene si

¹ HOM. *Od.* 10, 106-116, 199 (OVID. *Met.* 14, 237-238); HDT. 3,13,1-2; 126,2; 7,133,1; 134,2; 136,2; 137,3; THUC. 2,67,1-4; 3,72,1; 7,32,2; 8,86,9; XENOPH. *An.* 5,7,19; *Hist. Gr.* 5,4,22; ISAE. F 21 Thal.; ANDROT. *FGrHist* 324 F 18 = PHILOCH. *FGrHist* 328 F 147; AESCHIN. 2,133; ANAX. LAMPS. *FGrHist* 72 F 41 (2-4); POLYB. 21,26,8; CIC. *Phil.* 9,4-5; DIOD. 11,40,3; 19,79,1; LIV. 1,14,1; DION. HAL. *Ant. Rom.* 2,51,3-52,2; PLIN. *NH* 34,23; CURT. 4,2,15; PLUT. *Per.* 30,3; ARRIAN. *An.* 2,15,2; 3,24,4; PAUS. 1,36,3; 3,12,7; *Lex. Suid.*, s.v. Ἀνθεμόκριτος, α 2490 Adler. Altra documentazione in L.-M. WÉRY, *Le meurtre des hérauts de Darius en 491 et l'inviolabilité du héraut*, «AC» 35 (1966) 468-486, e in P. DUCREY, *Le traitement des prisonniers de guerre dans la Grèce antique des origines à la conquête romaine* (Paris 1968) 301-304.

² D.J. MOSLEY, *Envoys* 81.

³ D.J. MOSLEY, *Envoys* 89.

⁴ Lo ξένος-straniero, al pari dello ξένος-ospite, godeva della protezione di Zeus *Xenios* (HOM. *Od.* 9,270-271; PLAT. *Leg.* 729 e-730 a); G. HERMAN, *Ritualised Friendship and the Greek City* (Cambridge rist. 1989) 56, 66, 125; D. KONSTAN, *Friendship in the Classical World* (Cambridge 1997) 35-36.

⁵ L'espressione dello scolio all'*Illiade* trova corrispondenza nel detto *legatus non caeditur neque violatur* riferito da Erasmo da Rotterdam (*Adag.* 4,7,20, nr. 3620 p. 83 Wesseling) e nei proverbi attestati nelle lingue moderne: «ambasciator non porta pena»; «ambassadeur ne porte douleur»; «der Bote geht straffei aus». Altre attestazioni in G. STRAFFORELLO, s.v. *Ambasciatore, La sapienza del mondo ovvero Dizionario universale dei proverbi di tutti i popoli* I (Torino 1883) 48.

considerasse «empietà violare le prerogative degli araldi e degli ambasciatori» (τὸ παρανομεῖν εἰς κήρυκα καὶ πρέσβεις [...] ἀσεβῆς εἶναι δοκεῖ: Anax. Lamps. *FGrHist* 72 F 41,4) e sebbene infine l'uccisione degli araldi fosse reputata uno stravolgimento delle regole di condotta riconosciute da tutti gli uomini (κείνους μὲν γὰρ συγχέαι τὰ πάντων ἀνθρώπων νόμιμα ἀποκτείναντας κήρυκας: Hdt. 7,136,2), tuttavia i Greci, e non solo loro, molto spesso trasgredirono questa norma di diritto internazionale (*ius gentium*)¹. Di conseguenza, l'incolumità o la stessa vita degli araldi, dei messaggeri e degli ambasciatori, furono esposte talora alle rappresaglie di quanti erano avversi alla loro missione. Vi è però un episodio non si sa quanto attendibile² che attesterebbe come, una volta tanto, a infrangere lo *ius gentium* sarebbero stati proprio gli ambasciatori. Durante l'invasione gallica in Etruria, gli abitanti di Chiusi ottennero che Roma nel 391 inviasse una propria ambasceria per indurre gli invasori ad astenersi da atti di ostilità verso una città amica del popolo romano. I tre figli di Marco Fabio Ambusto furono incaricati di recare un messaggio conciliante che avrebbe potuto porre fine alle ostilità, se i latini non si fossero comportati da *praeferoces legati* (Liv. 5,36,1; cf. ἀνδρείότεροι μᾶλλον ἢ φρονιμώτεροι γεννηθέντες: Diod. 14,113,4). Alle richieste dei Galli di avere parte del territorio di Chiusi, così esteso che neppure gli abitanti riuscivano a coltivarlo, gli ambasciatori sferrarono un attacco contravvenendo al diritto delle genti (*legati contra ius gentium arma capiunt*: Liv. 5,36,6). E uno di loro, Quinto Fabio, uccise il condottiero dei Galli. Costoro allora inviarono un'ambasceria a Roma, pretendendo la consegna dei Fabi per aver violato le norme di «diritto internazionale» (*ut pro iure gentium violato Fabii*

¹ Anche i Romani ritenevano non conforme allo *ius gentium* maltrattare gli ambasciatori, come testimonia Elio Donato (*Comm. Terenti* II, p. 196 Wessner): «*oratorem audire oportere ius gentium est, oratorem non licet iniuriam pati*». Infrazioni di questo genere sono ricordate, a più riprese, da Livio (1,14,1-2; 4,17,2-6; 19,3; 32,5; 9,10,10; 21,25,7; 39,25,10): T.R.S. BROUGHTON, *Mistreatment of Foreign Legates and the Fetal Priests: Three Roman Cases*, «Phoenix» 41 (1987) 50-62.

² Non lo ritiene fededegno R.M. OGILVIE, *A Commentary on Livy: Books 1-5* (Oxford 1970) 716. Tuttavia, la vicenda, come esempio della violazione dello *ius gentium*, è ricordata da N. MACHIAVELLI, *I Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio* 2,28,1; 3,1,2 (ed. C. VIVANTI, Torino 1983, 333-334, 358).

dederentur: Liv. 5,36,8). Però la *gens Fabia*, che annoverava fra i suoi personaggi di alta nobiltà, impedì che venisse accolta la richiesta dei Galli, sicché i responsabili del misfatto, invece di essere puniti, furono eletti tribuni con potere consolare per l'anno seguente (Liv. 5,35,3-36,12; cf. Diod. 14,113,3-7; Dion. Hal. *Ant. Rom.* 13,12,1-2; Plut. *Cam.* 17,1-18,3)¹. Il caso pareva concluso, quando nel 389 Quinto Fabio, appena uscito di carica, venne citato in giudizio dal tribuno della plebe Gneo Marcio, perché, mandato come ambasciatore presso i Galli, aveva —contro il diritto delle genti— preso le armi e combattuto (*contra ius gentium pugnasset*: Liv. 6,1,6). Ma Fabio fu sottratto al processo da una morte così repentina che per lo più la si ritenne volontaria (Liv. 6,1,6-7)².

2. *Gli «operatori d'informazione»*. Le più importanti figure della diplomazia greca antica erano costituite dal κῆρυξ/«l'araldo», dall' ἄγγελος/«il messaggero»³ e dal πρέσβυς/«l'ambasciatore». Fra le loro funzioni non è sempre agevole tracciare una netta linea di demarcazione, e ciò anche per l'uso indiscriminato fattone dalle fonti. Innanzi tutto, nei poemi omerici (*Il.* 1,334) i κήρυκες vengono definiti Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν e non pare essere alcuna distinzione fra κῆρυξ e ἄγγελος in quei versi in cui il poeta canta: «a me (Eumeo) si unì un messaggero veloce mandato dai tuoi, l'araldo (ἄγγελος ὠκύς,/κῆρυξ: *Od.* 16,468-469)». Tale ambiguità è presente nelle *Storie* di Erodoto, laddove i «messaggeri» vengono dapprima (1,77,4) chiamati κήρυκες e subito dopo (1,81) ἄγγελοι oppure laddove il medesimo personaggio viene denominato sia ἄγγελος sia κῆρυξ (8,54)⁴. La stessa incertezza si riscontra in Senofonte (*An.*

¹ Per le differenze che caratterizzano le narrazioni degli autori sopra menzionati si rinvia a L. PICCIRILLI, in PLUTARCO, *Le vite di Temistocle e di Camillo* (Milano 1999) 321-323.

² S.P. OAKLEY, *A Commentary on Livy, Books VI-X. Volume I: Introduction and Book VI* (Oxford 1997) 389-390.

³ Secondo C.P. Jones (*Kinship Diplomacy* 18) il termine ἄγγελος andrebbe posto in relazione con il vocabolo persiano, indicante il «corriere». E' probabile, ma sta di fatto che ἄγγελος compare già nel lessico miceneo (*a-ke-ro* PY Cn 1287, Ea 136, Jo 438, Vn 493).

⁴ Solo due volte Erodoto (7,9 β 2; 152,1) pare distinguere l'araldo dal messaggero.

2,3,1 e 3,3) e in Esichio (s.v. κῆρυξ), il quale considerava κῆρυξ sinonimo di ἄγγελος. D'altro canto lascia perplessi la netta contrapposizione istituita dal lessico *Suida* (s.v. κῆρυξ, κ 1550 Adler) e dagli scolii a Tucidide (1,29,1 p. 31 Hude), in cui si afferma: κῆρυξ ἐν πολέμῳ, πρέσβυς/πρέσβεις ἐν εἰρήνῃ. Infatti l'araldo non veniva mandato a conflitto iniziato, ma per dichiarare la guerra, nel corso della quale poteva accadere che fossero inviati ambasciatori per porre termine a essa (Thuc. 1,29,1 ecc.; 2,71,1; 4,15,2 ecc.). Tuttavia una differenza —seppure teorica— c'era fra la funzione del κῆρυξ e quella dell' ἄγγελος: il primo si configurava come il «latore di un messaggio ingiuntivo (ordine)», il secondo di un «messaggio informativo (notizia)»¹. Ancora: due sostanziali tratti distintivi caratterizzavano i κήρυκες; a differenza degli ἄγγελοι e dei πρέσβεις il cui numero poteva mutare da una delegazione all'altra, i κήρυκες operavano da soli. Inoltre la loro τέχνη era ereditaria, proprio come nell'antico Egitto. A Sparta in particolare la professione di κῆρυξ costituiva un vero e proprio privilegio (γέρας) riservato ai Taltibiadi, i discendenti di Taltibio, l'araldo di Agamennone (Hdt. 7,134,1; cf. Hom. *Il.* 1,320-321); in Atene gli Eumolpidi e i Cerici (Κήρυκες) avevano prerogative simili, benché esse fossero più di carattere religioso che diplomatico².

L' ἄγγελος poteva svolgere anche le funzioni di πρέσβυς ed essergli equiparato, come attesta Erodoto (5,73,2). Infatti, se si eccettuano due soli casi nei quali compaiono rispettivamente i vocaboli πρέσβεις e πρεσβεύω (Hdt. 3,58,1; 5,93,1), Erodoto chiama sempre gli ambasciatori ἄγγελοι³. Senofonte invece distingue gli ἄγγελοι dai πρέσβεις in ben due luoghi della sua *Storia greca*: agli inizi della primavera del 408 Farnabazo e gli ambasciatori (Φαρνάβαζος δὲ καὶ οἱ πρέσβεις: *Hist. Gr.* 1,4,1), messisi in viaggio, s'imbattono lungo la strada negli ambasciatori spartani e in altri messaggeri (ἀπήντησαν καταβαίνοντες οἱ τε Λακεδαιμονίων πρέ-

¹ Così O. LONGO, *Tecniche della comunicazione nella Grecia antica* (Napoli 1981) 30, alla cui ottima trattazione (*Comunicazione mediata: messaggeri, messi, araldi* 27-42) si rinvia.

² D.J. MOSLEY, *Envoys* 87-88; F.S. RUSSELL, *Information Gathering* 71.

³ J.E. POWELL, s.v. ἄγγελος [1], *A Lexicon to Herodotus* (Cambridge 1938) 2, e C. SCHRADER, s.v. ἄγγελος, *Concordantia Herodotea I* (Hildesheim/Zürich/New York 1996) 5-6, dove sono registrate ben cento attestazioni.

σβεις [...], καὶ οἱ ἄλλοι ἄγγελοι: *Hist. Gr.* 1,4,2). E più oltre riferisce che nel 405 insieme con gli ambasciatori spartani partirono anche alcuni inviati di Ciro il Giovane, incaricati di portare la stessa richiesta concernente la iterata nomina a navarco di Lisandro (ἀπεπέμφθησαν πρέσβεις, σὺν αὐτοῖς δὲ καὶ παρὰ Κύρου ταῦτὰ λέγοντες ἄγγελοι: *Hist. Gr.* 2,1,7). A tale proposito taluno¹ ha ipotizzato che gli ἄγγελοι fossero, in opposizione a πρέσβεις, i semplici portatori di messaggi, privi di prerogative di negoziazione. La congettura non pare convincente per il semplice fatto che i πρέσβεις non avevano alcun potere di condurre trattative e, ancor meno decisionale; avevano solo il compito di persuadere della bontà delle loro proposte le assemblee popolari delle città in cui erano stati inviati. Del pari non convince la tesi di chi² ha sostenuto che Senofonte avesse voluto indicare con πρέσβεις gli ambasciatori greci, e con ἄγγελοι quelli inviati dalla Persia: infatti numerosi sono i casi in cui i diplomatici persiani vengono designati nelle sue opere come πρέσβεις (*Hist. Gr.* 1,4,1; 3,4,11; 4,25; *Ages.* 1,13). Con ogni probabilità, l'alternanza dei due vocaboli nello stesso passo senofonteo potrebbe aver avuto lo scopo di evitare una fastidiosa ripetizione (*variandi sermonis causa*), proprio come in Livio, che designa Quinto Fabio dapprima come *legatus* e poi come *orator* (*quod legatus in Gallos, ad quos missus erat orator*: Liv. 6,1,6), e in Arriano, il quale presenta i medesimi ambasciatori inviati da Dario III dapprima come πρέσβεις, (ἀφίκοντο παρὰ Δαρείου πρέσβεις: *An.* 2,14,1) e subito dopo come ἄγγελοι (τοῖς ἀγγέλοις τοῖς ἐκ Περσῶν ἤκουσι: *An.* 2,14,3). A differenza di Erodoto, Tucidide suole designare gli ambasciatori con i termini πρέσβεις, attestato centoquattordici volte, e πρεσβευταί, che ricorre solo otto volte³. Ciò vanifica pure un altro luogo comune, secondo cui

¹ J. HATZFELD, in XÉNOPHON, *Helléniques I: Livres I-III* (Paris 1954) 44 nt. 1, seguito da O. LONGO, *Tecniche della comunicazione* 39 nt. 16.

² F.[J.F.] POLAND, *De legationibus Graecorum publicis* (Diss. Inaug. Lipsiae 1885) 9 (con nt. 12) e 10, seguito da C. LÉCRIVAIN, s.v. *Legatio* (Grèce), *DA III/2* (1904) 1025-1026, e da D.J. MOSLEY, *Envoys* 92 n. 102; Id., in F.[E.] ADCOCK/D.J. MOSLEY, *Diplomacy in Ancient Greece* (London 1975) 152.

³ Documentazione in C. SCHRADER, s.vv. πρέσβυς e πρεσβευταί. *Concordantia Thucydidea IV* (Hildesheim/Zürich/New York 1998) 1666-1667, dove la presenza del termine πρεσβευταί è incerta solo in due casi (THUC. 8,77,1 e 86,1).

il termine *πρεσβευταί* sarebbe stato usato per la prima volta da Aristotele (*Pol.* 2, 1271 a 24-25: *συμπρεσβευτάς*; 4, 1299 a 19-20: *πρεσβευταί*) e da Dinarco (1,20 e 82). A prescindere dal fatto che il vocabolo *πρεσβευταί* compare già in Tucideide, esso è presente anche in Andocide (3,41), in Platone (*Leg.* 941 a 1), in Demostene (18,244 e 282; 19,5 ecc.)¹ e —ciò che più importa— risulta attestato nelle epigrafi fin dal quinto secolo a.C. (*IG I³/1,21 c 25*: *χουγγραφαί* milesie del 450/49)². Entrambi i termini (*πρέσβεις* e *πρεσβευταί*) ricorrono senza distinzione in Polibio, Diodoro, Dionigi di Alicarnasso, Strabone; in Plutarco, Pausania e Arriano, invece, prevale numericamente il vocabolo *πρέσβεις*³, attestato già nelle iscrizioni nel quinto secolo a.C.⁴

3. *Aspetto fisico e autorevolezza.* Preliminare all'indagine in questione —perché trattasi di un tema passato quasi sotto silenzio dagli studiosi— è quello concernente il semiante e l'autorevolezza di coloro che venivano inviati a trattare affari di politica internazionale. Perplessità e cedimenti dinanzi alla «tentazione» fisiognomica si sono sempre intrecciati, quali riflessi complementari di un ideale di congruenza fra l'esterno e l'interno, nella cultura greca. Essi infatti si proiettano chiaramente nella crisi del termine *κα-*

¹ Occorrenze complete in S. PREUSS, s.v. *πρεσβευτής*, *Index Demosthenicus* (Lipsiae 1892) 262.

² La succitata iscrizione è particolarmente interessante, perché dimostra l'inconsistenza di un ulteriore *topos* presente in F.[J.F.] Poland (*De legationibus Graecorum* 17) e in C. Lécrivain (s.v. *Legatio* 1025), secondo i quali il termine *πρεσβευταί* sarebbe attestato nelle epigrafi solo a partire dal secondo secolo a.C. L'iscrizione in questione è stata ampiamente esaminata e discussa da H.B. MATTINGLY, *Formal Dating Criteria for Fifth Century Attic Inscriptions* (1971) e *The Athenian Decree for Miletos* (*IG F*, 22 + = *ATL*, D 11: *A Postscript* (1981), ora in *The Athenian Empire Restored: Epigraphic and Historical Studies* (Ann Arbor 1996) 321-323, 453-460 (con datazione 426/5).

³ Statistica in F.[J.F.] POLAND, *De legationibus Graecorum* 15-19.

⁴ *IG I³/1, 54.1* (trattato fra Atene e Leontini del 433/2); 61.16-17.24.59 (Relazioni fra Metone e la Macedonia del 430); 118.45 (Ratifica del trattato fra Atene e Selimbria del 407); 127.7.20 (Decreto di Atene in onore dei Sami del 405: documentazione più ampia in *IG I³/III*, p. 1129). Anche in questo caso risulta poco fondata la tesi di F.[J.F.] Poland (*De legationibus Graecorum* 16), secondo cui «in titulis Atticis videmus formam *πρέσβεις* usque ad tempora satis recentia constanter usurpatam».

λοκάγαθία¹. Se è noto l'episodio di Zopiro, il quale, avendo attribuito a Socrate a causa del suo aspetto fisico tutta una serie di vizi, suscitò l'ilarità generale (Cic. *Tusc.* 4,37,80; *de fato* 5,10; Alex. Aphr. *de fato* 6, II/2 p. 171.11-15 Bruns), meno conosciuti, ma altrettanto emblematici, risultano i casi dell'acragantino Gellia e di Leone di Bisanzio. Gellia —narra Policrito di Mende (*FGrHist* 559 F *3)²— aveva una presenza decisamente sgradevole sicché, recatosi nel 406 a Centuripe quale componente di un'ambasceria e presentatosi dinanzi al popolo riunito in assemblea, provocò negli astanti una inopportuna risata, perché apparve ai loro occhi decisamente inferiore alla sua fama. Non scomponendosi affatto, Gellia allora, presa la parola, invitò gli abitanti di Centuripe a non meravigliarsi, giacché era abitudine degli Acragantini inviare nelle città di grande prestigio individui che eccelleivano per bellezza (τοὺς κρατίστους τῷ κάλλει), e uomini come lui in quelle più modeste e immeritevoli di considerazione. Con una fragorosa risata, a causa della sua obesità, fu accolto dagli Ateniesi Leone di Bisanzio recatosi presso di loro intorno alla metà del quarto secolo a.C. come ambasciatore per sedare le lotte civili da cui erano travagliati. Leone tuttavia, per nulla turbato dall'accoglienza ricevuta, sostenne nell'assemblea popolare che, se ridevano di lui perché era grande e grosso, non riusciva a immaginare cosa avrebbero fatto gli Ateniesi alla vista di sua moglie che era più grassa di lui. Aggiunse però che, quando entrambi andavano d'amore e d'accordo, era loro sufficiente un letto solo, ma che, se litigavano, non bastava un'intera casa. Grazie a questa sua arguta battuta —conclude Flavio Filostrato

¹ Sul significato e sulla valenza di questo vocabolo vd. ora l'ampia trattazione di F. BOURRIOT, *Kalos Kagathos-Kalokagathia* I-II (Hildesheim 1995).

² Πολύκριτος è emendamento di K. Müller (in *Scriptores rerum Alexandri Magni*, Parisiis 1846, 129), accolto poi da F. Jacoby (*FGrHist* 559 F *3). In realtà, la lezione trädita dai codd. di Diodoro (13,83,3), fonte del frammento, è Πολύκλειτος (ms. r) o Πολύκλιτος (cod. P). Se questa fosse la forma corretta, allora l'autore da cui attingeva Diodoro andrebbe individuato in Policleto, nativo di Larissa (*FGrHist* 128), uno scrittore della generazione di Alessandro Magno: cf. F. VOGEL, in *Diodori Bibliotheca Historica* III (Lipsiae 1893) 128, e C.H. OLDFATHER, in *DIODORUS OF SICILY* V (London/Cambridge Mass. 1950) 356-357 con nt. 3.

(*Vit. Soph.* 1,2)¹ — il popolo ateniese rappacificato trovò la sua unità. La bellezza era una qualità talmente apprezzata negli ambasciatori che per il suo piacevolissimo aspetto M. Emilio Lepido, recatosi nel 200 in ambasceria da Filippo V nei pressi di Abido, fu perdonato dal sovrano macedone per avergli parlato in modo arrogante (*Polyb.* 16,34,6). Avvenenza e perfetto stato di salute erano requisiti richiesti ai delegati anche in Roma, come risulta da un motto arguto e mordace di Catone il Censore. Per porre freno all'aggressività di Nicomede verso suo padre Prusia II, nel 149 i Romani inviarono in Bitinia tre ambasciatori. Di loro uno (M. Licinio) era affetto da gotta, un altro (A. Ostilio Mancino)² aveva numerose ferite al capo, il terzo (L. Malleolo)³ veniva ritenuto ottuso. Catone fece notare che quell'ambasceria non avrebbe concluso nulla, perché non aveva né piedi, né testa, né cuore (*Polyb.* 36,14; *Diod.* 32,20; *Liv. Oxy. Per.* 50, col. V, 111-115; cf. *Liv. Per.* 50; *Plut. Cato mai.* 9,1; *Appian. Mithr.* 6,20)⁴. Oltre alla prestanza fisica, era il prestigio di cui godevano l'altro fondamentale requisito richiesto agli ambasciatori. Infatti, durante il regno del sovrano agiade Alcamene (814-777 o 787-750 circa), i Lacedemoni inviarono a Creta Carmida figlio di Euti, personaggio fra i più insigni a Sparta (ἄνδρα ἐν Σπάρτῃ τῶν δοκιμῶν), per sedare i contrasti scoppiati nell'isola (*Paus.* 3,2,7). Di pari rango, se non più illustre (δοκιμώτατος), era quel Lacrine mandato intorno al 546 o al 545 dagli Spartani presso Ciro il Grande a riferirgli di astenersi dal devastare le città site in terra greca (*Hdt.* 1,152,3). Di grandissima fama (δοκιμώτατοι) godevano nell'esercito i sette ambasciatori persiani recatisi nel

¹ L'episodio è riferito con varianti anche da Plutarco (*Mor.* 804 a) e dal lesico *Suida* (λ 265 Adler = *FGrHist* 132 T 1). Ateneo (12,550 f = *FGrHist* 132 F 1), invece, fa di Pitone di Bisanzio il protagonista della vicenda: E. BUX, s.v. *Leon*, nr. 3, *RE* XII/2 (1925) 2010.

² Forse lo stesso personaggio che citò in giudizio la meretrice Manlia, in quanto dalla sua casa era stata lanciata nottetempo una pietra che aveva procurato ad A. Ostilio Mancino una grave ferita (*GELL. Noct. Att.* 4,14,3-6: dal nono libro dei *Coniectanea* di Ateio Capitone, F 5 Strzelecki).

³ In realtà si trattava di L. Manlio Vulsone (*Liv. Oxy. Per.* 50, col. V, 113).

⁴ Καρδία/cor: il cuore era ritenuto da Empedocle, Aristotele, Diocle di Caristo e dagli stoici sede dell'intelletto (J. LONGRIGG, *Greek Medicine from the Heroic to the Hellenistic Age: A Source Book*, London 1998, 62-63, 73, 76-77, 80-82, 173-174, 176).